PE' SIGNORI

PRINCIPE E PRINCIPESSA D. GIOVANNI ANTONIO CAPECE ZURLO E D. TERESA IMPERIALE.

NELLA SUPREMA CORTE DI GIUSTIZIA.



§. 1. *Argomento della causa.*

In un gindizio di espropriazione forzata di tutti i fondi siti in provincia di Avellino cominciato e proseguito a danno de' coniugi Principe D. Giovanni Antonio Zurlo attuale Intendente del 1.° Abruzzo ulteriore e Principessa D. Teresa Imperiale, si è dato luogo ad uno apprezzo.

La G. C. civile in seconda camera per eseguire un tale incarico nominò per periti i signori D. Raffaele Minervino D. Carlo Catalano e D. Gennaro Trolli.

Costoro nel presentare il loro rapporto, tra le altre valutazioni, fissarono dopo maturo e ponderato esame il prezzo, del Latifondo nomato Fiorentina in duc. 93595. 60 - Quello de' molini di Schinicosa in duc. 1600 - L' altro per lo vastissimo bosco di Oppido in duc. 34781. 73.

Riportatasi la causa alla udienza della G. C., i ricorrenti si dolsero della bassa valutazione fatta dai periti, i quali pur troppo avevano deferito alle in-

chieste de' creditori, poco badando alla bontà de' terreni, allo imponibile fondiario, agli affitti vantaggiosissimi fatti negli anni trascorsi. Credevano, che la G. C., o avesse accolte le loro doglianze, o al più avesse omologato il rapporto. Ma con istupore si vide, che la G. C. lungi dal valutare le querele dei ricorrenti, lungi dal ben riflettere sul parere de' periti, i quali lo fondarono, comunque con parzialità sopra ripetuti esami praticati sulla materiale situazione de' luoghi, sul coacervo della rendita decennale, sulla presente viltà de' generi cereali, sul possibile miglioramento de' terreni, sulla bontà de' medesimi, sul prezzo corrente de' varii prodotti, e sopra tutti quelli elementi, che gli uomini del mestiere guidati dalla ragione mettono a profitto; erigendosi in collegio di esperti, e senza raccorre nuovi lumi, ed ordinar migliori indagini, arbitrariamente ha distrutto la perizia, ed ha tolto dal prezzo della Fiorentina duc. 5463. 84, riducendolo da duc. 93595. 60 a soli duc. 88131. 76 - Da quello de' molini di Schinicosa duc. 604. 49, menomandolo da' duc. 1600, a duc. 995. 51; dall'altro del bosco di Oppido ducati 3834, attenuandolo da' duc. 34781. 73 a ducati 30878. 76.

Ed affinchè ciò che da noi si sostiene, si appa-

lesi evidentemente , quì appresso riportiamo l' impugnata decisione.

Sulla quarta.

» Attesochè analizzandosi i modi di valutazione » serbati dai periti quanto ai fondi detti la Fioren- » tina si recava dal rapportato ch' essi han misurato » geometricamente questi fondi , ed è perciò, che la » più esatta misura delle parti coltivate , ed incolte » non può essere abbattuta, e distrutta con argomenti » tratti dalla perizia precedente , in cui tanta regola » non fu serbata.

» Attesochè per altro, rispetto alla calcolazione del » prezzo de' generi cereali per ogni tomolata trovasi » più conforme allo stato attuale delle cose il prezzo » di duc. 3. 10 stabiliti colla prima perizia che que- » sto presente di duc. 3. 20.

Sulla quinta.

» Attesocchè anche più regolare è la calcolazio- » ne del prezzo dato ai molini , di cui non già la » diruta superficie , ma i comodi esistenti , le basi » principali dell' idraulico artifizio sono pur valutati » men giustamente solo in riguardo alla ragion sulla

» rendita stabilita al 6 per 100; quando al 7 per 100 » è quella più propria di simili machine soggette an- » che a deperimento dello stato migliore in cui si » possono ritrovare.

Sulla sesta.

» Attesocchè l' annuo canone dovuto al comune » di Lioni in annui duc. 550 giusta la dimostrazio- » ne contenuta nel rapporto, ed anche quando i ri- » lievi degli stessi creditori esproprianti è ben fissa- » to nel capitale alla ragione del 5 per 100; poichè » oltre ciò di esser questa ragione solita a darsi su » di tali prestazioni, è la stessa per cui compete » il dritto di affranco ai possessori de' fondi verso il » comune anzidetto a norma del giudicato della com- » missione feudale.

» Attesochè per la esistenza di questa sorte di » canone per tali fondi sebbene fosse affrancabile il » dovere dell' annuo pagamento che è da considerarsi » nella presente situazione delle cose come un secon- » do peso fondiario fa certamente diminuire il prez- » zo che potrebbesi assegnare a questo fondo senza » questa specie di oneri che si rendono assai gravosi » sui fondi.

» Che conseguentemente la ragione del 5 $^1/_2$ per
» 100 è alquanto alterata, anche avuto riguarto al-
» l' ultimo stato agrario per lo depreziamento di ogni
» genere, e del legale.

» Che è più regolare fissarsi la ragione del 6
» per 100.

Per siffatti motivi.

» La G. C. civile pronunziando definitivamente
» sulle tracce della sua precedente decisione de' 30
» giugno 1830; senz' arrestarsi ai motivi di nullità
» proposti così da parte de' conjugi cav. D. France-
» sco Migaldi, e D. Maria Giulia Imperiale, Mar-
» chesino D. Giuseppe, e D. Silvia Imperiale, e con-
» jugi D. Luigi Rossi, e D. Teresa Imperiale, che
» daparte de' conjugi Principe D. Gio: Antonio Ca-
» pece Zurlo, e Principessa D. Giulia Imperiale con-
» tro il rapporto de' periti D. Raffaele Minervini,
» D. Carlo Catalano, e D. Gennaro Trolli del dì 29
» maggio 1831, che dichiara mal fondata, omologa
» in quanto al sistema generale di valutazione il rap-
» porto medesimo di detti periti; benvero non vi si
» uniforma.

» 1.° Per la parziale calcolazione del prezzo dei
» cereali della rendita del fondo denominato Fiorenti-

» na che ritenendo per duc. 3. 10 per ogni tomolo » invece di duc. 3. 20, diminuisce di duc. 5463 e 84 » il prezzo capitale di essa, cioè, dai duc. 93595; » e 60 a duc. 88131; e 76, cui rimane il medesi- » mo ridotto.

» 2.° Perciò che riguarda i molini della Schinico- » sa, il cui capital valore fu ragguagliato alla ra- » gione del 6 per 100 sulla rendita ritenuto come » eccessivo: questa ragione atteso lo stato de' mede- » simi è riportata al 7 per 100; rimane il prezzo » diminuitivo di ducati 604, e 49, onde dai duca- » ti 1600. 27 è ridotto a duc. 995 51.

» 3.° Perciò che riguarda poi il bosco Oppido, » ritenuta la ragione della stima come sopra al 6 » per 100, invece del 5 $^1/_2$, e fatte le deduzioni del » capitale del contributo fondiario alla stessa ragione » del guardiano, e del capitale sugli annui duc. 550 » e 76, canone dovuto al comune di Lioni calcola- » to al 6 per 100, resta il prezzo di detto bosco di- » minuito di duc. 3834, e 75 cioè dai duc. 34781 » e 73 ridotta a duc. 30878, e 76.

» In conseguenza lo intero di tali individui du- » cati 134015, ed 82 è ridotto a duc. 124112, e 52 » per lo di cui valore ordina procedersi agli atti ul- » teriori della espropria.

§. 2. *Brevi osservazioni.*

Se la G. C. civile colla impugnata decisione è discesa a ridurre per momentose somme le varie valutazioni concordemente fissate da' periti da lei stessa eletti, e delle quali abbiamo poco fa discorso doveva pur sovvenirsi, che nel caso contemplato dall'art. 416 delle ll. di rito, il quale unicamente avrebbe potuto invocarsi, ove si avesse voluto favorire la causa de' nostri contraddittori, la legge concede il diritto ai giudici di ordinare una seconda perizia, non trovando nella prima relazione sufficienti schiarimenti. E ciò permettendo, vuole altresì; che i giudici debbano indicare le lacune che incontrano nella perizia medesima, e quali schiarimenti essi desiderano, ad oggetto di riunire tutti gli elementi necessarii a determinare il loro giudizio, e non già di proprio moto entrare in esame a loro straniero, relativamente a cose lontane dal proprio uffizio - L'articolo dice così - *Non trovando i giudici nella relazione sufficienti schiarimenti, POTRANNO DI UFFIZIO ORDINARE UNA SECONDA PERIZIA da farsi per mezzo di uno, o più periti, che nomineranno egualmente di uffizio.*

Senza contraddizione, osserva il MERLIN (1), *che*

(1) *Repert. art. Expertise.*

allora quando nella istessa domanda sulla quale è stata fatta una perizia, e tra le stesse parti, i giudici non trovano schiarimenti sufficienti, ESSI NON POSSONO ORDINARE DI UFFIZIO UNA SECONDA PERIZIA, CHE DICHIARANDO L' INSUFFICIENZA DEGLI SCHIARIMENTI CONTENUTI NELLA PRIMA RELAZIONE.

Cresce poi l' argomento a dismisura, qualor si tratti, di statuir da sè e senza novelli lumi sulle quistioni, e sul rapporto rassegnato al criterio della G. C. civile. In queste circostanze rendesi più stringente l'obbligo di manifesare i difetti, le varietà, gli errori, le inconseguenze, i falli in fine incorsi dai periti nell'esercizio del loro ministero sì scrupolosamente adempito. Ed a questo proposito, dopo che la G. C., o un magistrato qualunque avrà criticato ragionevolmente l' avviso de' periti, rimarrà sempre obbligato ad ordinare un riesame per lo accerto del vero, e non mai sarà giusto abbandonarsi ad un giudizio inesatto e precipitoso, siccome nella specie ha fatto la G. C. civile.

Questa verità si appoggia alla massima, che l'avviso de' periti sia la guida sicura del magistrato, meno quando si riconosca fallace ed infida da lui medesimo al segno da non meritarne la confidenza.

Di fatto riferisce il SIREY (1) uno arresto della

(1) *Tom.* 15 *part.* 1 *pag.* 345.

Corte di Cassazione di Parigi affacente al caso nostro, compendiato così : *In materia di perizie , e di verificazione di scritture , l' opinione della maggior parte de' periti è la regola naturale de' tribunali.* NON È LORO PERMESSO DI ALLONTANARSENE, CHE IN QUANTO ESSI DICHIARANO FORMALMENTE AVERE UN CONVINCIMENTO CONTRARIO. Il che val quanto, dichiarare in modo fermo e preciso i motivi determinanti di un tale discrepante convincimento. Dichiarazione, cui deve necessariamente seguire una novella verificazione, e non già una risoluzione momentanea e presa di proprio moto , in materia insolita ed eterogenea al giudizio ed autorità del magistrato.

La legge in nessun caso ammette l' arbitrio indefinito.

La latitudine concessa ai giudici nella rammentata disposizione di legge è diretta a colpir la giustizia sul fondamento , che i giudici sono costituiti nella posizion felice di meglio discernere il vero da ben' altro lato , dal quale l' han riguardato i periti adoperati.

Una decisione , come quella impugnata di presente con ricorso per annullamento non vedesi in alcun modo giustificata nelle parti , che han formato il suggetto della sua pronunziazione ; dessa è quindi

un' atto informe, la di cui nullità debb' essere irremisibilmente pronunciata della Suprema Corte di giustizia.

Offre il fatto, che ne occupa avere la G. C. civile colla sua decisione in gran parte manomesso e distrutto il parere dei periti da lei stessa nominati per illuminare la sua coscienza nel difficile momento della decisione; parere ancor più disfavorevole ai coniugi Zurlo - Imperiale de' due precedenti fatti nel penoso giudizio per lungo girar di tempo sostenuto.

Aver dippiù trascurato di tenere in pregio le ispezioni eseguite dai periti, le avvertenze da essi fatte ne' termini del proprio mestiere, e quanti altri elementi han contribuito per fare attribuire ai diversi stabili, sopra i quali è caduta la scure della G. C. civ. le varie valutazioni, che leggonsi nel rapporto. E così senza guida operando, ha diffinitivamente tolti ai ricorrenti non solo duc. 10000, ma pure il sesto a norma della legge nuovissima di espropriazione; comechè attesa le strettezze finanziere di ogni famiglia, certamente avrà luogo l'aggiudicazione condizionata in pro de' creditori, e con massimo pregiudizio de' ricorrenti.

La G. C. civ. nella specie veruna ragione, verun motivo, verun pretesto plausibile ha addotto,